

Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse
PER COPIA CONFOR



NO 16957



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
Ufficio C4

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTI la legge 21 marzo 1958, n.327, la legge 2 febbraio 1973, n.7, la legge 1 ottobre 1985 n.539 ed il D.M. 23 dicembre 1985, concernenti la disciplina di gas di petrolio liquefatti;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61, così come modificata dall'art.19 della legge 9 gennaio 1991, n.9, e il D.Lgs. 31 gennaio 2001, n.22, concernenti la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali ed il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTO in particolare l'art.3 del citato D.P.R. 25 luglio 1991, secondo cui le emissioni diffuse provenienti da depositi di oli minerali, ivi compresi i gas liquefatti, di cui all'art.3 comma 8; c.e. D.M. Ambiente 12 luglio 1990, sono autorizzate per effetto del D.P.R. medesimo;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

VISTO il D.L. 8 agosto 1994, n.490 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 10225 del 12 febbraio 1972 con il quale è stato concesso alla ETILENSARDA S.p.A. di installare un deposito costiero di oli minerali e g.p.l. per uso industriale, nel Comune di Capoterra (CA);

RP

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti dell'EniChem S.p.A. - Stabilimento di Cagliari		
al Numero	In data	firma
146	22/02/2002	

VISTO il D.M. 10703 del 9 novembre 1974 con il quale la concessione relativa al predetto deposito è stata intestata a nome della RUMIANCA SUD S.p.A. e detta Società è stata autorizzata a trasferire il deposito in parola nel Comune di Assemini (CA);

VISTA la ministeriale n. 702908 del 24 novembre 1993 con la quale la concessione del deposito è stata intestata a nome della ENICHEM S.p.A.

VISTO il D.M. 16744 del 4 maggio 2000, rettificato dal D.M. 16763 del 3 luglio 2000, con cui è stata rinnovata la concessione del deposito in questione sino al 12 febbraio 2012;

VISTO il D.M. 10675 del 24 luglio 1974 con il quale la Società ETILENSARDA S.p.A. (poi volturato con D.M. 11352 del 22 giugno 1977 a nome della Rumianca Sud S.p.A.) è stata autorizzata ad installare, nello stesso recinto fiscale del deposito di cui al D.M. 16744 già citato, uno stabilimento per la lavorazione di 1.300.000 t/a di oli leggeri e medi ed un parco serbatoi per prodotti petroliferi;

VISTE le istanze del 24 marzo 1982 e del 18 novembre 1983 con la quale la S.I.L. - Società Idrocarburi Laziali S.p.A. -, cui nel frattempo era stata trasferita la titolarità dello stabilimento di cui sopra, chiedeva, tra l'altro, la sospensione del D.M. 10675 per quanto riguarda la lavorazione di 1.300.000 t/a di oli leggeri e medi del petrolio e di parte dei serbatoi;

CONSIDERATO che:

- con atto di conferimento del 28 settembre 1984, a rogito Dr. Luigi Maniga, notaio in Sassari, rep. 19113, la S.I.L. S.p.A. ha ceduto gli impianti ed il deposito in questione alla ENICHEM POLIMERI S.p.A.;

- con atto del 30 settembre 1986, a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaio in Milano, rep. 302050, la ENICHEM POLIMERI S.p.A. ha conferito alla ENICHEM BASE S.p.A. gli impianti ed il deposito in questione;

- con atto del 16 ottobre 1987 a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaio in Milano, rep. 309729/13651 la ENICHEM BASE S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella ENICHEM ANIC S.p.A.;

- con atto del 31 luglio 1990 a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaio in Milano, rep. 341323/15019 la ENICHEM ANIC S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella ENIMONT ANIC S.r.l.;

- con atto del 31 ottobre 1990 a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaio in Milano, rep. 343439/15126 la ENIMONT ANIC S.r.l. veniva conferita alla AUSIDET S.r.l.;

- con atto del 23 ottobre 1990 a rogito Dr. Ciro De Vincenzo, notaio in Milano, rep. 4722/2856 la AUSIDET S.r.l. variava denominazione sociale in ENIMONT ANIC S.r.l.;

- con atto del 27 giugno 1991, a rogito Dr. Ciro De Vincenzo, notaio in Milano, rep. 52953/3181, la ENIMONT ANIC S.r.l. variava la propria denominazione sociale in ENICHEM ANIC S.r.l.;

- con atto del 9 luglio 1993 a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaio in Milano, rep. 365752/16339 la ENICHEM ANIC S.r.l. veniva fusa per incorporazione nella ENICHEM S.p.A.;

VISTA la domanda in data 24 luglio 2000, con la quale la Società ENICHEM S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad unificare il deposito costiero di oli minerali e g.p.l., sito in Assemini (CA), di cui è concessionaria in forza del D.M. 16744 (rettificato dal D.M. 16763 del 3 luglio 2000) con parte dei serbatoi e delle relative tubazioni di collegamento, facenti parte dell'adiacente deposito di oli minerali, g.p.l. e prodotti chimici, previsti dal D.M. 10675 citato nelle premesse, e inserito peraltro nello stesso recinto fiscale;

VISTA la nota n.79.01 del 18 giugno 2001, con la quale l'Agenzia delle Dogane ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo;

VISTA la nota DEM2 B1535 del 5 ottobre 2001 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo;

RITENUTA l'opportunità di accogliere l'istanza;

DECRETA:

ART.1 - La Società **ENICHEM S.p.A.** è autorizzata ad unificare il proprio deposito costiero di oli minerali e g.p.l. sito in Assemmini (CA) con parte dei serbatoi e delle relative tubazioni di collegamento, facenti parte dell'adiacente deposito di oli minerali, g.p.l. e prodotti chimici, previsti dal D.M. 10675 del 24 luglio 1974.

Ad unificazione avvenuta, il deposito avrà la seguente costituzione:

reparto oli minerali:

n.3 serb. met. f.t. da mc. 50.000	= mc. 150.000	per virgin nafta
n.1 serb. met. f.t. da mc. 31.000	= mc. 31.000	per olio combustibile
n.2 serb. met. f.t. da mc. 220	= mc. 440	per olio di recupero
n.1 serb. met. f.t. da mc. 3.000	= mc. 3.000	per acqua di zavorra
n.2 serb. met. f.t. da mc. 1.500	= mc. 3.000	per acqua di zavorra
n.1 serb. met. f.t. da mc. 31.000	= mc. 31.000	per acqua di zavorra
n.1 serb. cil. da mc. 50	= mc. 50	per olio combustibile
TOTALE	mc. 218.490	

reparto g.p.l.:

n.1 serb. sferico da mc. 2000	= mc. 2000	per g.p.l.
n.2 serb. sferici da mc. 2000	= mc. 4.000	per propilene
n.2 serb. sferici da mc. 1.500	= mc. 3.000	per propilene
n.3 serb. sferici da mc. 2.000	= mc. 6.000	per butene
n.3 serb. sferici da mc. 2.000	= mc. 6.000	per etilene
n.1 serb. cil. da mc. 220	= mc. 220	per propilene
n.1 serb. cil. da mc. 220	= mc. 220	per butene
TOTALE	mc. 21.440	

All'interno del deposito esiste anche una stazione di evaporazione di g.p.l.

Si precisa, inoltre, che all'interno del deposito sono presenti i seguenti serbatoi contenenti prodotti chimici:

n.3 serb. sfer. da mc. 2.000	= mc. 6.000	per ammoniaca
n.2 serb. cil. da mc. 15.000	= mc. 30.000	per acqua antincendio
n.2 serb. cil. da mc. 3.000	= mc. 6.000	per acrilonitrile
n.4 serb. cil. da mc. 6.000	= mc. 24.000	per residui lav.ne dicloroetano
n.1 serb. cil. da mc. 3.000	= mc. 3.000	per residui lav.ne dicloroetano
n.1 serb. cil. da mc. 6.000	= mc. 6.000	per residui lav.ne dicloroetano

n.1 serb. cil. da mc. 2.000	= mc. 2.000 per percloroetilene
n.1 serb. cil. da mc. 2.000	= mc. 2.000 per dicloroetano
n.1 serb. cil. da mc.500	= mc. 500 per acido solforico
n.1 serb. cil. da mc.500	= mc. 500 per acqua sodata
n.2 serb. cil. da mc. 3.000	= mc. 6.000 per soda caustica soluzione
n.2 serb. cil. da mc. 50	= mc. 100 per acqua demi
TOTALE	= mc.86.100

Sono inoltre comprese le seguenti tubazioni di collegamento:

- al pontile a mare:

- n.1 da 12" per prodotti petroliferi cat.A
- n.1 da 24" per olio combustibile
- n.1 da 12" per prodotti chimici da cat.A
- n.1 da 16" per acque di zavorra
- n.1 da 20" per virgin nafta
- n.1 da 10", con inserita una linea da 3" per la ricezione dell'etilene
- n.1 tub. da 8" per g.p.l.
- n.1 tub. da 8" per acque reflue
- n.1 tub. da 8" per ammoniacca
- n.1 tub. da 8" per acrilonitrile
- n.1 tub. da 3" per vapori ACN
- n.1 tub. da 8" per percloroetilene
- n.1 tub. da 8" per tricloroetilene
- n.1 tub. da 14" per acqua grezza
- n.1 tub. da 10" per soda caustica soluzione
- n.1 tub. da 12" dicloroetano
- n.1 tub. da 4" per butene
- n.2 tub. da 3" per acqua
- n.1 tub. da 16" per acqua antincendio
- n.1 tub. da 8" per propilene chimico

- agli impianti di lavorazione dello stabilimento di Assemini Sud e Nord:

- n.1 tub. da 6" per (butene) acque di zavorra
- n.1 tub. da 4" per solfato ammonico
- n.1 tub. da 16"/14" per acqua pozzi
- n.1 tub. da 8" per g.p.l.
- n.1 tub. da 4" per ammoniacca
- n.1 tub. da 4" per acrilonitrile
- n.1 tub. da 4" per cloroetilene
- n.1 tub. da 4" per tricloroetilene
- n.1 tub. da 6" per soda caustica in soluzione
- n.1 tub. da 12" per etilene gas
- n.1 tub. da 4" per dicloroetano
- n.1 tub. da 6" per dicloroetano
- n.1 tub. da 6" per aria compressa
- n.1 tub. da 4" per acqua demineralizzata
- n.1 tub. da 4" per aria strumenti
- n.1 tub. da 6" per azoto
- n.1 tub. da 4" per g.p.l.
- n.1 tub. da 4" per propilene

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie
PER COPIA **GENERALI**

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato seguito note n. 1000

1511049 Reg. n. 2000 - I.P.Z.S. (c. 370.000)

n.1 tub. da 6" per residui di lav.ne dicloropropano

- ai serbatoi di cui al D.M. 16774 del 4 maggio 2000:

n.1 tub. da 1 e 1/2" per aria strumenti

n.1 tub. da 2" per acqua grezza

n.1 tub. da 3" per condensa

n.1 tub. da 8" per vapore

n.1 tub. da 1" per acqua potabile

n.1 tub. da 1 e 1/2 per azoto

ART.2 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

ART.3 - La Società, per quanto concerne l'obbligo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n.61, e dal D.Lgs. 31 gennaio 2001, n.22, citati nelle premesse e successive modificazioni.

Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

ART.4 - Il termine della concessione per l'esercizio del deposito resta fissato al 12 febbraio 2012.

ART.5 - La Società, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.420, non potrà iniziare l'esercizio dei nuovi impianti prima del collaudo o della verifica definitiva degli stessi da parte di un'apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, della Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero delle Attività Produttive, e da un funzionario tecnico o amministrativo dell'Agenzia delle Dogane.

A giudizio della D.G.E.R.M. del Ministero delle Attività Produttive, l'anzidetta Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico o amministrativo della stessa Direzione.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria all'atto designati.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

Ove necessario l'effettuazione del collaudo o della verifica di cui al primo comma del presente articolo potrà essere delegata ad una Commissione locale costituita dal Capo dell'Ufficio Tecnico Finanziario, competente per territorio, o da un suo rappresentante e da un funzionario tecnico o amministrativo del Ministero delle Attività Produttive.

Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art.48 del Regolamento per l'esecuzione del codice di Navigazione approvato con il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.358 e successive modificazioni.

ART.6- Qualora alla Commissione di verifica risulti che la Società concessionaria non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto, può imporre un termine per l'adeguamento.

In caso di inadempienza alle prescrizioni della predetta Commissione, l'autorizzazione di cui a precedente articolo 1 potrà essere revocata.


Ministero dell'Industria del Commercio dell'Aggiornamento seguito nota n. 2010

(14.1048) Foglio 2010 - 1P.2.5 (c. 3/10 2010)


ART. 7 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia ed in particolare l'obbligo di non usare macchinari ed impianti che possano produrre emissioni inquinanti ai sensi del D.P.R. n.203/88, diverse da quelle consentite in via generalizzata dal D.P.R. 25 luglio 1991.

Roma, 11 FEB. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Tullio Maria Fanelli



Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie
DIREZIONE GENERALE



Ministero dell'Industria del Commercio del Turismo
Pavia del



16763

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

PER CORRISP.



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTI la legge 21 marzo 1958, n.327, la legge 2 febbraio 1973, n.7, la legge 1 ottobre 1985, n.539 ed il D.M. 23 dicembre 1985, concernenti la disciplina di gas di petrolio liquefatti;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61 e successive modificazione ed integrazioni, concernenti la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTA la legge 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali e il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

VISTO il D.L. 8 agosto 1994, n.490;

VISTO il D.M. 10225 del 12 febbraio 1972 con il quale è stato concesso alla ETILENSARDA S.p.A. di installare un deposito costiero di oli minerali e g.p.l., per uso industriale, nel Comune di Capoterra (CA);

VISTO il D.M. 10703 del 9 novembre 1974 con il quale la concessione relativa al predetto deposito è stata intestata a nome della RUMIANCA SUD S.p.A. e detta Società è stata autorizzata a trasferire il deposito in parola nel Comune di Assemini (CA);

VISTO il D.M.13373 del 1 dicembre 1984 con il quale la concessione del deposito in questione è stata intestata a nome della S.I.L. - Società Idrocarburi Laziali - S.p.A.;

VISTA la ministeriale n.690192 del 13 febbraio 1992 con la quale la concessione del deposito è stata intestata a nome della ENICHEM ANIC S.r.l.;

RP

VISTO il D.M. 16744 del 4 maggio 2000 con il quale la validità della concessione relativa all'esercizio del deposito in parola è stata rinnovata sino al 12 febbraio 2012;

RITENUTA la necessità di rettificare il decreto in parola;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

La capacità del deposito di cui all'art.2 del D.M. 16744 del 4 maggio 2000 anziché da un serbatoio da mc.31.000 per g.p.l. è costituita da un serbatoio da mc. 31.000 per olio combustibile.

Inoltre la costituzione del deposito in questione comprende anche una stazione di evaporazione del g.p.l.

Roma, **3 LUG 2000**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Umberto La Monica

Umberto La Monica

[Signature]
esaminarie

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Manuali